



PROVINCIA DI FROSINONE

P.zza Gramsci, 13 - ccp. 13197033 - CF 01 633 570 609 - Tel. 0775/2191

Web: www.provincia.fr.it

SETTORE 6
SCUOLE E PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO

PER L'USO DELLE PALESTRE (E/O SPAZI ESTERNI ATTREZZATI) ANNESSE AD ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Art. 1

L'amministrazione Provinciale, proponendosi di incoraggiare l'interesse allo sport ed a quelle attività sportive che non hanno per scopo il lucro, intende mettere a disposizione, per l'utilizzo in orario extra scolastico, le palestre annesse ad istituti scolastici di competenza provinciale.

Art. 2

La Provincia, quale Ente proprietario e/o gestore delle palestre, sentiti il Provveditorato agli Studi, il CONI ed i Dirigenti Scolastici, intende garantire in orario extra scolastico la fruizione degli impianti da parte della più ampia collettività locale in armonia con il più recente dettato normativo su tali tematiche **ed in tal senso intende favorire e promuovere l'attività sportiva.**

Sono utenti degli impianti sportivi gli studenti, i gruppi sportivi scolastici, gli Enti di promozione, le Società sportive, le Federazioni sportive, gli Organismi associativi che perseguano finalità formative, ricreative, sociali, di volontariato e promozionali per giovani, adulti ed anziani, nell'ambito dello sport e del tempo libero, gli Enti pubblici ed i Cral, comunque senza scopo di lucro.

Le società sono tenute ad usare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la destinazione degli stessi. E' in ogni caso vietato l'accesso da parte di terzi estranei utenti delle palestre agli altri locali scolastici.

Deve ritenersi esclusa la concessione in uso delle palestre a privati per fini di lucro ed ogni forma di **subaffitto**.

Art. 3

E' ammessa attività agonistica solo ed in quanto gli impianti risultino omologati per tale attività.

Art. 4

Chi intende ottenere l'uso della palestra è tenuto a presentare domanda scritta sia all'Amministrazione Provinciale che al Dirigente dell'Istituto scolastico dove ha sede l'impianto, entro il **31 maggio di ogni anno** per consentire la programmazione del relativo calendario di utilizzo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra.

L'utilizzo viene limitato, di regola, al periodo: **dal 15 settembre di ogni anno e fino al 30 giugno dell'anno successivo.**

Nella suddetta domanda dovrà essere riportato, oltre che la denominazione sociale dell'Ente, Società, Organismo e l'indicazione del responsabile con i relativi dati anagrafici, anche l'orario e la specifica dei giorni per i periodi di utilizzo previsti al successivo art.7.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda l'impegno sottoscritto di rispettare tutte le condizioni previste dal presente Regolamento.

Eventuali ulteriori richieste pervenute nel corso dell'anno scolastico, saranno comunque valutate ed eventualmente soddisfatte compatibilmente con le residue disponibilità, sempre tenendo conto dell'ordine di precedenza di cui all'art. 2.

Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare all'Amministrazione Provinciale – Ufficio Sport – il parere espresso dal Consiglio d'Istituto in merito alla richiesta, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

Art. 5

Acquisito il parere della Ripartizione Tecnica e del Dirigente Scolastico, l'Ufficio Sport darà comunicazione circa la disponibilità della palestra al richiedente, individuabile nella persona fisica responsabile degli organismi di cui all'art.2 del presente Regolamento, il quale provvederà:

1. al versamento anticipato dell'importo a mezzo di reversale di incasso di entrata, calcolato secondo la tabella che di seguito si riporta, sul c.c. postale n. 13197033 intestato all'Amministrazione Provinciale di Frosinone – Servizio Tesoreria, annotando come causale “ versamento per uso palestra”.
Detto versamento viene richiesto a titolo di compartecipazione alle spese di riscaldamento, consumo elettrico, idrico etc. .

PERIODO RICHIESTO	IMPEGNO SETTIMANALE	IMPORTO IN EURO
Un giorno		12,91
Una settimana	Max giorni 2	25,82
Una settimana	Più di giorni 2	51,65
Un mese	Max giorni 2 a settimana	103,29
Un mese	Più di giorni 2 a settimana	154,94
Un trimestre	Max giorni 2 a settimana	258,23
Un trimestre	Più di giorni 2 a settimana	387,34
Un semestre	Max giorni 2 a settimana	387,34
Un semestre	Più di giorni 2 a settimana	645,57
Intero periodo	Max giorni 2 a settimana	645,57
Intero periodo	Più di giorni 2 a settimana	929,62

2. Alla stipula di contratto assicurativo con massimali adeguati di copertura infortuni e per la responsabilità civile verso terzi e danni al fabbricato ed alle attrezzature;
3. Al versamento di una somma di € 258,23 a titolo di deposito cauzionale, è ammessa anche la presentazione di apposita polizza fidejussoria, nelle forme previste dalla legge.

La ricevuta del versamento e la copia del contratto di assicurazione dovranno essere prodotti all'Amministrazione Provinciale entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta comunicazione della disponibilità della palestra.

Nel caso in cui il richiedente, successivamente al suddetto versamento, facesse richiesta d'uso per un orario o periodo ridotto rispetto al precedente, non verrà effettuato alcun rimborso; contrariamente, dovrà provvedere al versamento a conguaglio per la differenza.

Non si provvederà, altresì, ad alcun tipo di rimborso nel caso in cui il richiedente rinunciasse all'uso della palestra.

In luogo della corresponsione delle cifre di cui alla tabella, la Provincia si riserva la facoltà di accettare l'esecuzione di lavori e/o la fornitura di particolari arredi ed attrezzature a seguito di preventiva comunicazione, assenso del Dirigente Scolastico e collaudo da parte della Ripartizione Tecnica dell'Ente.

La Provincia potrà prevedere, sentito il Dirigente Scolastico, il reimpiego totale o parziale delle somme introitate per le locazioni, in favore della stessa Istituzione Scolastica.

Art. 6

L'Ufficio preposto della Provincia, non appena in possesso della ricevuta degli adempimenti di cui al precedente art. 5, concederà in uso la palestra adottando relativa determinazione dirigenziale che sarà trasmessa sia ai richiedenti che ai Dirigenti scolastici interessati, i quali autorizzeranno l'accesso alla struttura, dopo che avranno concordato le modalità d'accesso e gli altri oneri relativi di competenza della istituzione scolastica.

Art. 7

Il richiedente, ottenuta la concessione in uso della palestra, potrà usufruire delle attrezzature esistenti in luogo quando ne faccia espressa richiesta al Dirigente Scolastico e soltanto dopo sua autorizzazione e rilevazione delle attrezzature con sottoscrizione di apposito inventario.

Il concessionario si obbliga ad usare la palestra con tutte le cautele necessarie, in rapporto all'attività svolta, per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevati ed indenni la Provincia e l'Istituto scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità - interamente e senza riserve ed eccezioni - per danni che derivassero a persone e/o cose, tanto all'interno quanto all'esterno, dall'uso della palestra e delle attrezzature e risarcirà, quindi, i danni che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza della concessione, da chiunque o comunque provocati.

Il richiedente ed il Dirigente Scolastico concorderanno con un protocollo di intesa apposito le modalità per l'apertura e chiusura della struttura, l'accollo degli oneri relativi e consequenziali, ed eventuali modalità d'uso particolari ed integrative alle precedenti, custodia, consegna etc. .

In tale sede verranno concordati e quantificati i costi di gestione relativi al personale della scuola che effettua il servizio di vigilanza ed il servizio di pulizia. I corrispettivi a tale titolo dovranno essere direttamente erogati all'Istituto Scolastico, che dovrà quantificarlo nel rispetto della normativa contrattuale dei dipendenti dello Stato o, nel caso di affidamento ad imprese, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro delle imprese di pulizia.

Art. 8

La concessione potrà essere revocata dalla Provincia in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, in particolare:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- trasgressione delle regole del presente regolamento;
- danneggiamenti intenzionali e/o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- uso improprio delle attrezzature sportive;
- subaffitto degli impianti.

Il Dirigente Scolastico avrà cura di segnalare alla Provincia ogni eventuale trasgressione al presente Regolamento.

La concessione può essere, altresì, revocata quando la struttura di che trattasi dovesse necessitare per l'utilizzo da parte della Provincia, tanto per esigenze preesistenti quanto per quelle eventualmente sopravvenute dopo la concessione stessa, senza che il beneficiario possa accampare alcun diritto, ragione o pretesa al di fuori del rimborso del versamento effettuato ai sensi del punto 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, che sarà proporzionato al periodo del mancato utilizzo.

Art. 9

Gli utenti devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, gli utenti potranno consentire l'uso, anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione. Per questo gli utenti debbono essere regolarmente iscritti alle Associazioni e muniti di apposita tessera di appartenenza alle stesse.

Gli utenti e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati ad osservare la massima diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc..., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, agli accessori ed a quant'altro di proprietà della Provincia o dell'Istituto scolastico.

In caso di danni, la Provincia potrà insindacabilmente effettuare i lavori di ripristino assorbendo gli importi cauzionali.

Art. 10

E' fatto obbligo di rispettare le sottoriportate disposizioni:

- l'accesso agli spogliatoi è consentito quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra;**
- ogni utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi necessari per svolgere la propria attività; potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse presenti in ogni impianto;**
- è fatto obbligo, a chiunque pratichi attività sportiva, di indossare apposite calzature all'interno dell'impianto;**
- l'accesso al pubblico è consentito solo negli impianti idonei ed a norma;**
- gli utenti sono tenuti ad osservare nel modo più assoluto gli orari indicati;**
- gli utenti devono mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali a disposizione;**
- gli utenti dovranno provvedere, in proprio o congiuntamente, alla pulizia degli ambienti e delle attrezzature utilizzate prima delle ore 8 del giorno successivo, per renderli fruibili da parte degli studenti.**

Art. 11

Le richieste pervenute da altre istituzioni scolastiche saranno, naturalmente, privilegiate.

Eventuali richieste di utilizzo delle palestre da parte di altri Organismi statali, regionali, provinciali, comunali, Associazioni di volontariato, umanitarie e filantropiche, avranno carattere prioritario rispetto alle altre richieste e saranno oggetto di apposite convenzioni stipulate tra i Dirigenti delle Scuole interessate. In tali casi non sono previsti versamenti a favore della Provincia.

Art. 12

Di norma non saranno prese in esame richieste non contemplate dal presente regolamento.

* * * * *

Il presente Regolamento potrà subire modifiche ed integrazioni in attuazione di nuove disposizioni innovative e particolarmente a seguito della definizione, da parte dei Ministeri P. I. e dell'Interno, dello schema tipo di convenzione per l'utilizzo di detti impianti di cui all'art. 12, legge 11/01/1996, n. 23.